

**REGOLAMENTO PER L'ACCESSO E LA SOSTA NELLE AREE INTERNE AL
PORTO DI ANDORA (approvato con del. C.d.A. A.M.A. srl n° 87 del 12.03.16
REV.1 del. Cd.A. AMA srl n° 109 del 29.06.18)**

Ai sensi art 2, art. 3.2.1 dell'Ordinanza 105/2012 che disciplina la circolazione stradale presso il Porto di Andora, l'AMA srl., in qualità di gestore del Porto, ha emanato il seguente Regolamento per l'accesso e la sosta presso il Porto di Andora.

Articolo 1 - Generalità

La circolazione stradale, pedonale e la sosta veicolare nelle strade interne aperte all'uso pubblico del Porto di Andora, sono consentite nel rispetto del Codice della Strada, salvo quanto diversamente stabilito dall'Ordinanza 105/2012 attualmente in vigore e dal presente Regolamento.

Al di fuori delle aree aperte alla pubblica viabilità, ovvero nelle c.d. zone operative portuali, delimitate da linea gialla posta a ciglio banchina, o in altre aree precisamente indicate, vige la disciplina posta dal Codice della Navigazione e relativo regolamento di esecuzione nonché da specifiche ulteriori Ordinanze dell'Autorità Marittima.

Chiunque faccia ingresso, circoli o soste a qualunque titolo nelle aree portuali, in considerazione delle caratteristiche peculiari di rischio della conformazione dei luoghi e delle operazioni normalmente ivi compiute, deve comunque adottare ogni possibile precauzione idonea a prevenire il rischio di incidenti a danno proprio o di altri.

Durante la circolazione la circolazione o la sosta devono essere evitati i rumori molesti connessi alla modalità di condotta dei veicoli e altri atti connessi con la circolazione.

Il dispositivo di segnalazione acustica deve essere usato con la massima moderazione e soltanto ai fini della sicurezza stradale.

Articolo 2 - descrizione del sistema di controllo accessi e "PASS".

Al fine di evitare l'accesso incontrollato di veicoli in Porto, a garanzia della sicura fruibilità del sistema stradale, l'AMA srl ha adottato idoneo sistema di controllo dell'accesso veicolare, atto a limitare la presenza di autovetture, nel numero massimo di capienza ai fini di sicurezza.

All'ingresso del porto è posizionato un sistema automatico di barriere così composto:

- pista cicli e motocicli
- pista di accesso autovetture;
- pista di uscita autovetture;
- pista pedonale;
- impianto citofonico;
- lettore tessere di prossimità entrata, uscita, uscita laterale;
- sistema di video-sorveglianza.

La gestione, l'apertura e chiusura delle barriere di accesso al porto, nonché la loro manutenzione, è a cura esclusiva dell'AMA srl.

Per i trasporti eccezionali, debitamente autorizzati, l'accesso avverrà utilizzando la pista di uscita autovetture.

L'apertura delle sbarre avviene:

- mediante apertura manuale a seguito di chiamata citofonica durante l'orario di apertura dell'Ufficio Porto,
- mediante i lettori di prossimità posizionati ai varchi di entrata e uscita, avvicinando agli stessi l'apposita tessera, di seguito denominata "PASS", **rilasciata agli aventi diritto dalla Direzione del Porto.**

Articolo 2.1 - PASS

- a. Il Pass di autorizzazione all'accesso e sosta in ZTL è strettamente personale, non è cedibile a terzi. Non è consentita la duplicazione.
- b. Il PASS utilizzato per l'apertura delle sbarre dovrà essere esposto, in originale, in modo ben visibile sul parabrezza anteriore/cruscotto dell'auto, durante la sosta dell'autovettura in porto. Ex art 6 c.2 Ord. 105/2012.
- c. LA MANCATA ESPOSIZIONE DEL PASS DI AUTORIZZAZIONE ALL'ACCESSO IN ZTL COMPORTERA' LA SOSPENSIONE DELLO STESSO DA PARTE DI AMA, FATTI SALVI OGNI PROVVEDIMENTO ULTERIORE AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE.
- d. La Direzione del Porto è autorizzata a sospendere/revocare il PASS venendo meno i requisiti necessari al rilascio dello stesso o in caso di inosservanza delle norme del presente Regolamento e/o del Regolamento per lo Stazionamento presso il Porto di Andora (es: la mancata esposizione del PASS o l'accesso di un n° di veicoli superiore rispetto ai PASS rilasciati, l'uso del proprio PASS per far accedere altri veicoli diversi dal proprio, ecc ecc)
- e. Il possessore del PASS dovrà immediatamente segnalare alla Direzione del Porto l'eventuale furto/smarrimento dello stesso.
- f. Il rilascio dei PASS agli aventi diritto avverrà secondo la tariffa che sarà determinata con specifica Delibera del Consiglio di Amministrazione di AMA S.r.l.

Articolo 3 individuazione aree accesso a traffico limitato ZTL e sosta

Tutte le aree portuali, contraddistinte dalla relativa segnaletica orizzontale e verticale, rientrano nelle strade interne ad accesso/traffico limitato (ZTL) per le quali l'accesso e la circolazione sono consentiti solo a particolari categorie di utenti o veicoli espressamente autorizzate/individuate dall'AMA srl.

La sosta è consentita agli aventi diritto, previa esposizione del PASS, esclusivamente negli appositi spazi delimitati da apposita segnaletica orizzontale e verticale. I ciclomotori dovranno sostare esclusivamente nelle apposite aree riservate.

E' comunque vietata la sosta dei carrelli e dei rimorchi in ambito portuale, ad eccezione dell'area cantiere affidata dal Comune di Andora a seguito di concessione demaniale ex 45-bis.

L'AMA srl si riserva il diritto di limitare temporaneamente l'uso di spazi all'interno del Porto per lo svolgimento di manifestazioni, cerimonie ed ogni altro evento di volta in volta organizzato all'interno del porto.

I carrelli porta-barche degli utenti in transito o di proprietà dei partecipanti a manifestazioni sportive autorizzate potranno sostare all'interno dell'area portuale nelle zone individuate dalle Autorità competenti.

Il parcheggio non è comunque custodito e l'AMA srl non risponde di eventuali danni, furti o incidenti.

In caso di violazione delle suddette norme è prevista la rimozione forzata del veicolo.

Articolo 4 Individuazione dei veicoli

L'area portuale è assimilabile a una ZTL interdetta al transito e alla sosta di veicoli, autovetture, motocicli, ciclomotori in genere e di ogni altro mezzo a motore non espressamente autorizzati.

È vietato l'abbandono di veicoli, carrelli e ogni altro materiale incustodito.

È comunque vietato l'accesso a pullman, roulotte, camper e rimorchi.

Ai sensi dell'art. 3.2.1 dell'ordinanza 105/2012 sono esclusi dal divieto di accesso i mezzi dei soggetti sottoelencati:

- a. Mezzi e personale delle Forze di Polizia, delle Forze Armate e degli altri Enti con compiti di Polizia che abbiano necessità di accedere all'area portuale per ragioni di servizio;
- b. Veicoli di autorità politiche e istituzionali nazionali, regionali, provinciali, e comunali che fanno ingresso in porto in ragione del proprio ufficio;
- c. Dipendenti di Enti pubblici statali e locali che si recano in porto con veicoli di servizio per ragioni d'ufficio;
- d. Personale e mezzi di soccorso e pubblica assistenza;
- e. Personale dell'Agenzia delle Entrate con autoveicoli muniti del contrassegno rilasciato dall'Ente di appartenenza;
- f. Veicoli muniti del contrassegno di autorizzazione all'ingresso nei porti dello Stato rilasciato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- g. Veicoli muniti del contrassegno di cui all'art. 188 Codice della Strada per persone diversamente abili utilizzati in conformità alle vigenti disposizioni in materia;
- h. Rappresentanti delle Organizzazioni sindacali dei marittimi diretti a verificare le condizioni di igiene e sicurezza sul lavoro;
- i. Veicoli a motore dotati di 3 o più ruote, che espongano in posizione chiaramente visibile e tale da consentirne l'agevole lettura - il pass di accesso in Porto rilasciato dalla Direzione del Porto agli utenti che ne facciano richiesta, secondo le modalità del presente Regolamento;
- j. Altri veicoli o categorie di veicoli comunque autorizzati secondo le specifiche disposizioni del presente Regolamento.

Articolo 5 Accesso utenti

Ai sensi dell'art. 4 lettera i la Direzione del Porto, su richiesta degli utenti interessati, autorizza:

- Max 2 PASS di accesso in Porto per assegnatario di posto barca;
- Max 2 PASS per l'eventuale comproprietario/i di barca (per ogni posto barca non potranno essere rilasciati più di 4 pass anche in presenza di più comproprietari);
- Max 2 PASS per gli utenti regolarmente in transito;

Il richiedente deve fornire alla Direzione del Porto l'elenco degli automezzi con cui intende entrare nella ZTL ed è altresì responsabile per le conseguenze derivanti dalla conduzione/sosta degli stessi nell'area portuale.

I veicoli indicati devono essere conformi alle caratteristiche riportate nei rispettivi libretti di circolazione, in regola con le prescritte revisioni e con la copertura assicurativa in corso di validità.

La Direzione del Porto è tenuta a fornire l'elenco di tali mezzi all'Autorità Marittima, qualora ne faccia richiesta.

La Direzione del Porto è autorizzata a sospendere/revocare il PASS venendo meno i requisiti necessari al rilascio dello stesso o in caso di inosservanza delle norme del presente Regolamento e/o del Regolamento per lo Stazionamento presso il Porto di Andora (es: la mancata esposizione del PASS o l'accesso di un n° di veicoli superiore rispetto ai PASS rilasciati, l'uso del proprio PASS per far accedere altri veicoli diversi dal proprio, ecc ecc)

Articolo 6 Altre categorie autorizzate

Ai sensi dell'art. 4 lettera j la Direzione del Porto autorizza l'accesso, su richiesta degli interessati, ai veicoli delle seguenti ulteriori categorie:

- a) operatori portuali ex art. 68 C.N., per i mezzi necessari alla propria attività presso il Porto di Andora (max 2 PASS);
- b) titolari di attività con sede operativa presso il Porto di Andora e dipendenti degli stessi (max 1 PASS per titolare e ogni dipendente che presta servizio nell'area portuale, con un massimo di 2 PASS);
- c) associazioni sportive con sede presso il Porto di Andora (max 1 pass per ogni componente del consiglio direttivo, max 2 pass)
- d) pescatori professionisti intestatari di regolare posto di ormeggio (max 2 PASS);
- e) concessionari di zone marittime portuali e loro dipendenti (max 1 per ogni amministratore, dipendente)

Il richiedente deve fornire alla Direzione del Porto l'elenco degli automezzi con cui intende entrare nella ZTL ed è altresì responsabile per le conseguenze derivanti dalla conduzione/sosta degli stessi nell'area portuale.

I veicoli indicati devono essere conformi alle caratteristiche riportate nei rispettivi libretti di circolazione, in regola con le prescritte revisioni e con la copertura assicurativa in corso di validità.

La Direzione del Porto è tenuta a fornire l'elenco di tali mezzi all'Autorità Marittima, qualora ne faccia richiesta.

La Direzione del Porto è autorizzata a sospendere/revocare il PASS venendo meno i requisiti necessari al rilascio dello stesso o in caso di inosservanza delle norme del presente Regolamento e/o del Regolamento per lo Stazionamento presso il Porto di Andora (es: la mancata esposizione del PASS o l'accesso di un n° di veicoli superiore rispetto ai PASS rilasciati, l'uso del proprio PASS per far accedere altri veicoli diversi dal proprio, ecc ecc)

Articolo 7 Accesso utenti provvisori e/o ospiti

Al fine di evitare l'accesso incontrollato di veicoli in Porto, a garanzia della sicura fruibilità del sistema stradale l'accesso a tale categoria di veicoli è soggetto a limitazioni sulla base della valutazione della Direzione del Porto.

Agli utenti aventi diritto che ne facciano espressa richiesta, indicando la targa e le caratteristiche del veicolo da autorizzare, verrà rilasciato - a discrezione della Direzione del Porto - il Pass di accesso per 1 solo veicolo e per un periodo max di 48 ore.

I veicoli indicati devono essere conformi alle caratteristiche riportate nei rispettivi libretti di circolazione, in regola con le prescritte revisioni e con la copertura assicurativa in corso di validità.

Durante la sosta in porto il Pass provvisorio dovrà essere esposto in maniera ben visibile sul parabrezza anteriore.

Articolo 8 Accesso fornitori

I fornitori occasionali potranno accedere all'area portuale il tempo strettamente necessario all'espletamento della propria attività.

Ai fornitori abituali potrà essere rilasciato max 1 PASS di accesso in Porto su richiesta del titolare dell'attività e indicazione dei mezzi con cui si intende effettuare l'accesso.

Non è comunque consentita la sosta.

Articolo 9 Accesso provvisorio associazioni e manifestazioni

Durante le manifestazioni autorizzate e patrocinate dal Comune di Andora gli organizzatori potranno richiedere alla Direzione del Porto i relativi Pass Provvisori di accesso in Porto.

Le associazioni di cui all'art.6 lett. c) che, per lo svolgimento della propria attività istituzionale, abbiano necessità di consentire l'accesso occasionale in Porto ad autoveicoli non precedentemente autorizzati, la Direzione si riserva la valutazione discrezionale delle richieste presentate, **e comunque nel numero max di 3 autoveicoli per un max di 24 ore**, compatibilmente con l'esigenza della sicura fruibilità del sistema stradale portuale.

L'apertura delle sbarre avverrà mediante chiamata citofonica esclusivamente durante l'orario d'ufficio.

Articolo 10 Divieti

Fatto salvo quanto disposto dall'Ordinanza 105/2012 e dal Regolamento Comunale per lo stazionamento presso il Porto di Andora,

Nell'ambito portuale è vietato:

- accedere in ZTL se non autorizzati o con un numero di veicoli superiore al n° di PASS rilasciati
- sostare in ZTL senza esporre il PASS in modo visibile;
- abbandonare veicoli, carrelli e ogni altro mezzo incustodito;
- parcheggiare fuori dagli spazi delimitati da apposita segnaletica orizzontale;
- l'ingresso e la sosta a pulman, roulottes, camper e rimorchi;
- la sosta ad autocarri, mezzi di trasporto eccezionale, mezzi da lavoro che abbiano lunghezza superiore a mt. 5,00;
- transitare e/o sostare con carrelli, invasi e quant'altro non abbia gomme pneumatiche, compresi i martinetti ed altri dispositivi di sollevamento;
- posizionare stabilizzatori di macchine operatrici se non provvisti di pannelli di protezione in legno di adeguate dimensioni;
- accedere, circolare e sostare con qualsiasi tipo di veicolo lungo i moli e pontili ad esclusione dei mezzi in dotazione al personale dell'AMA srl e alla Capitaneria di Porto utilizzati per gli scopi connessi con l'operatività del porto;
- sostare nel raggio di manovra delle autogrù.

Articolo 11 Responsabilità

La direzione non risponde delle cose lasciate incustodite all'interno delle autovetture.

Articolo 12 Controlli

L'impianto è munito di sistema di video-sorveglianza.

Con l'accesso alla ZTL gli utenti riconoscono ed accettano il presente regolamento in tutti i suoi articoli.

In caso di inosservanza delle disposizioni indicate nel presente Regolamento l'AMA srl, fatti salvi ogni altro più grave provvedimento, provvederà alla sospensione e/o revoca del Pass di accesso.

Articolo 13

E' fatto obbligo osservare e far rispettare l'Ordinanza in vigore.

Per quanto non espressamente disciplinato si farà riferimento al Codice della Strada e regolamenti esecutivi e al Codice della Navigazione per quanto di competenza.